

CCCXLIX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	6381
Congedi	6381
Proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105) (Continuazione della discussione e approvazione parziale):	
SERRA, relatore	6382-6383-6384-6385-6386-6388-6390-6391-6393-6394-6395
DESSANAY	6382-6383-6386-6388-6392-6395
PRESIDENTE	6382-6383-6384-6386-6387-6395
CASTALDI	6382-6383-6386-6388-6390-6391-6392-6394
GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	6384-6385-6386-6387-6388-6390-6391-6392-6393-6394-6395
ZUCCA	6387
ASQUER	6388
MELIS	6389
DE MAGISTRIS	6391
DEL RIO	6395
(Votazione segreta)	6396
(Risultato della votazione)	6396

La seduta è aperta alle ore 11 e 45.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle

Pag. sedute per più di cinque giorni consecutivi: Carloni, dodicesima assenza; Bagedda, settima assenza; Cottoni, settima assenza; Masia, Medda e Milia, sesta assenza.

Congedi.

PRESIDENTE. Il consigliere regionale onorevole Piero Soggiu ha chiesto congedo dal 3 al 12 ottobre. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Continuazione della discussione ed approvazione parziale della proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Serra: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria».

Si dovrebbe ora iniziare l'esame degli articoli. Sono stati presentati dall'onorevole Serra degli emendamenti tendenti a scindere il progetto in esame in quattro distinte proposte di legge. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Proponesi — mantenendo per ciascuna materia la rispettiva formulazione — di scindere

II LEGISLATURA

CCCXLIX SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

la proposta di legge in quattro, rispettivamente come in appresso:

1) disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente all'artigianato, alla protezione bellezze naturali, alla espropriazione per la pubblica utilità, alla disciplina anonaria;

2) disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al turismo ed alla industria alberghiera;

3) disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito;

4) disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente all'assistenza e beneficenza».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare le modificazioni in questione.

SERRA (D.C.), relatore. Si è già accennato ieri, in sede di discussione generale, alle modificazioni da me proposte, e mi pare che vi sia su di esse il consenso di tutti, Giunta compresa. Poichè i motivi di tali modificazioni sono stati già illustrati — e, del resto, sono chiarissimi — mi pare si possa senz'altro procedere nella discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Signor Presidente, io penso che si debba, preliminarmente alla discussione degli articoli, decidere sugli emendamenti Serra: ove essi non fossero approvati, si potrebbe procedere nella discussione; ma, se fossero approvati, a me parrebbe opportuno rinviare la proposta di legge alle Commissioni competenti. Occorrerebbe, infatti, elaborare organicamente quattro proposte di legge, il che non potrebbe essere fatto qui in sede consiliare.

PRESIDENTE. A me pare di dover far rilevare che, in pratica, gli emendamenti proposti dall'onorevole Serra non modificano la sostanza del provvedimento in esame: si tratta, solo, di una ripartizione di materia, che, del resto, è facile fare poichè tali materie sono già distinte in appositi titoli nella proposta stessa.

Perciò, se si è d'accordo sulla proposta Serra, si può procedere subito nell'esame degli articoli per gruppi distinti in relazione alle materie, con distinte votazioni sui quattro provvedimenti da adottare. Non mi pare necessario, insomma, un rinvio alle Commissioni.

Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Sottopongo all'onorevole Presidente questo dubbio: se un consigliere volesse votare contro uno solo dei tre progetti, facendo una votazione unica...

SERRA (D.C.), relatore. No, si fanno votazioni distinte.

CASTALDI (D.C.). Quattro distinte votazioni a scrutinio segreto? Ciò significa accogliere la proposta Dessanay, alla quale io mi associo...

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, l'onorevole Dessanay ha proposto un rinvio alle Commissioni, che a me non sembra necessario.

CASTALDI (D.C.). Necessario forse no, ma prudente sì, per un razionale coordinamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Se noi esaminiamo il provvedimento così com'è ora e lo approviamo articolo per articolo, potrà poi accadere, votando su quattro distinti gruppi di articoli, che uno di essi gruppi venga respinto: e come potrà conciliarsi una tale reiezione con il fatto che tutti gli articoli sono stati approvati?

E' questa la ragione per cui a me pare che non solo le votazioni finali debbono essere distinte, ma anche lo stesso esame degli articoli.

PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato a sufficienza, onorevole Dessanay. Se si accettano gli emendamenti Serra, non rimane che esaminare gli articoli distinti per materia: basta avere sott'occhio il testo della proposta per accorgersi che non vi è nessuna difficoltà. Ad

esempio, l'artigianato è previsto in un solo articolo; la materia del turismo e dell'industria alberghiera è prevista negli articoli dal 2 all'11; eccetera. Bene, che difficoltà vi può essere a discutere tali gruppi di articoli come si trattasse di distinti provvedimenti di legge? Nessuna, a me pare. Le Commissioni cosa potrebbero fare di più o di meglio?

CASTALDI (D.C.). L'articolo 26 *bis* dovrà essere ripetuto quattro volte.

PRESIDENTE. Evidentemente. Perciò — e concludo — mi pare che si possa evitare di perder tempo con un rinvio alle Commissioni.

DESSANAY (P.C.I.). Ma come può essere fatta salva l'organicità, la completezza di ciascun progetto parziale?

PRESIDENTE. E' già tutto organico qui, onorevole Dessanay: vi è in questa proposta, come lei vede, un coacervo di norme, di materie che non hanno fra loro alcuna affinità sostanziale, che sono già distinte in titoli diversi, che possiamo ben considerare titoli delle parziali future leggi!

SERRA (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Per tranquillità dei colleghi e soprattutto per maggior chiarezza, io farei questa proposta formale: prima di tutto si parli di turismo e industria alberghiera (articoli 2-10); poi si parli di credito (articoli 12-17 *septies*, compreso il finale 26 *ter*); poi si parli di assistenza e beneficenza con gli articoli relativi; si lascino per ultime le quattro materie che hanno un solo articolo ciascuna e formeranno una sola legge. Quindi, si proceda per singole votazioni.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Capisco che, raggrup-

pando gli articoli relativi ad una determinata materia, si riesca a decidere su di essa come si trattasse di un distinto progetto di legge; ma io debbo insistere sul concetto di organicità di ciascuno di questi eventuali quattro progetti. Non si tratta di forma, ma di sostanza. Ora, così com'è, la proposta di legge Serra appare certamente un tutto organico e omogeneo; ma quand'essa fosse scissa in quattro provvedimenti, ciascun d'essi conserverebbe il carattere della organicità e, meglio, della completezza? Facciamo un esempio: inseriti in questa complessa proposta, i due articoli sull'industria alberghiera possono apparire sufficienti; ma, una volta stralciati, non potrebbero forse apparire insufficienti per un singolo provvedimento di legge? Non potrebbe, appunto, la materia dell'industria alberghiera, apparire insufficientemente disciplinata?

SERRA (D.C.), *relatore*. La questione è identica!

DESSANAY (P.C.I.). Non mi pare. La disciplina di una determinata materia potrebbe apparire insufficiente, ove si stralciassero i relativi articoli. Di qui le necessità non di una mera separazione di articoli, ma di una razionale rielaborazione preliminare.

PRESIDENTE. A me dispiace dover insistere sulla mia tesi. A chi esamina con una certa attenzione il testo della legge appare chiaro che si tratta di materie distinte, riunite con titoli diversi, connesse soltanto per ragioni di forma.

Comunque, poichè il Consiglio è anche in questa materia sovrano, io metto senz'altro in votazione gli emendamenti Serra con questa intesa: se saranno approvati, la discussione e la votazione avverranno su quattro distinti gruppi di articoli, ciascun gruppo come progetto di legge a sè stante; se non saranno approvati, la proposta di legge sarà rinviata alle Commissioni perchè decidano in merito. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si procede alla discussione del provvedimento concernente disposizioni per l'ordinamento

dei servizi della Regione relativamente alle materie del turismo e della industria alberghiera (articoli dal 2 al 10). Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Salvo quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione regionale esercita, per il territorio della Regione, le attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di turismo e di industria alberghiera.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Serra. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Dopo le parole "l'Amministrazione regionale" aggiungere le parole "tramite l'Assessorato del turismo"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Nella discussione generale mi sembra di aver chiarito sufficientemente la questione. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che riguarda, salvo errore, l'articolo 11 del primo gruppo di Norme di attuazione, la posizione e la fisionomia giuridica del Presidente della Giunta e degli Assessori sono risultate definite nel senso sempre sostenuto dal Consiglio.

Conseguentemente, mentre un criterio di prudenza aveva suggerito al proponente e alla Commissione di mantenere la formulazione generica di «L'Amministrazione regionale» per non dar luogo a possibili contestazioni da parte governativa, oggi possiamo, senza esitazioni, attribuire le competenze in questione anche all'Assessorato del turismo che, appunto, è l'organo direttamente competente. E' bene mantenere anche la formula «L'Amministrazione regionale» poichè, se è vero che gran parte delle funzioni di cui trattasi sono di competenza esclusiva dell'Assessorato (dell'Assessore personalmente o dell'intero organo, eventualmente su

parere dei Comitati tecnici speciali), è anche vero che talune deliberazioni sono di competenza della Giunta, dell'intera Amministrazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. La Giunta accetta la sostanza dell'emendamento Serra. Propone questa modifica: si dica «Assessorato per il turismo» e non «Assessorato al turismo». Nei documenti ufficiali, infatti, viene usata, in genere, la formula da me proposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Vi è poi l'emendamento aggiuntivo Serra, che s'intende così modificato: «e per essa l'Assessorato per il turismo». Non mi pare, questa, una formulazione pacifica; comunque, in sede di coordinamento, riporteremo la formula ufficiale. Piuttosto: «Assessorato» o «Assessore»?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Meglio «Assessore».

PRESIDENTE. «Assessore», benissimo. Chi approva questo emendamento alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo.

Le deliberazioni e gli atti di detti Enti diventano esecutivi dopo l'approvazione dell'Assessorato regionale per il turismo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Nei riguardi del Commissariato per il turismo, gli Enti provinciali per il turismo, senza pregiudizio delle competenze della Regione, continuano a:

a) fornire i dati statistici e ogni altro elemento di cui siano richiesti per le esigenze del turismo;

b) conformarsi alle direttive dello stesso Commissariato nella raccolta e nella elaborazione dei dati e degli elementi suddetti occorrenti ad esso;

c) svolgere gli altri compiti che eventualmente siano loro demandati dal medesimo Commissariato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. In sede di Commissione taluno dei commissari ha — indubbiamente al giusto scopo di difendere al massimo le competenze della Regione — elevato dei dubbi nei riguardi di questo articolo: è parso, infatti, che questo residuo di subordinazione degli Enti provinciali per il turismo al Commissariato nazionale contrastasse con la chiara norma statutaria che attribuisce in via esclusiva alla Regione la competenza sul turismo.

Effettivamente, a stretto diritto, tali dubbi potevano parer fondati e, in ogni modo, politicamente accoglibili. Senonchè, a conforto del proponente e, soprattutto, per tranquillità di tutti i colleghi, debbo ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale del 4 luglio 1956, numero 14, (sentenza che si riferisce a questa materia) ha affermato — leggo solo la massima —: «Nel decreto presidenziale 27 marzo 1952, numero 654, contenente Norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industria alberghiera, sono costituzionalmente legittimi l'articolo 2, il quale fa salvi i compiti già spettanti agli Enti provinciali del turismo prescrivendo l'os-

servanza delle direttive del Commissariato del turismo in tema di raccolta e di elaborazione dei dati statistici, nonchè gli articoli 8 e 9 che in materia alberghiera fanno salva la competenza legislativa dello Stato e l'attribuzione dei poteri, anche di controllo, del predetto Commissariato. Sono invece costituzionalmente illegittimi l'articolo 5 nella parte relativa ai segretari degli Enti suddetti e la norma di natura direttiva contenuta nell'articolo 15». Ora, una norma analoga a quella dell'articolo 15 non esiste in questo progetto; dell'altra, quella che riguarda i segretari, è stata proposta la soppressione.

Quindi, per ciò che ha tratto all'articolo in discussione, possiamo esser sicuri che esso è conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Alla nomina dei presidenti degli Enti provinciali per il turismo l'Amministrazione regionale provvede sentito il Commissariato per il turismo.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento Gardu-Deriu che dice: «Dopo "dei Presidenti" aggiungere "e dei segretari"». L'onorevole Gardu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. E' un emendamento necessario, dopo quanto ha detto or ora l'onorevole Serra relativamente alla sentenza della Corte Costituzionale. Noi non dobbiamo rinunciare al potere di nominare, oltre i Presidenti, i segretari degli Enti provinciali per il turismo. Ho presentato questo emendamento poichè vedo che si propone la soppressione del seguente articolo 6.

CASTALDI (D.C.). La nomina è di competenza della Giunta o dell'Assessore? La formula «Amministrazione regionale» è generica.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Se vogliamo chiarire possiamo dire, anziché «Amministrazione regionale», «Giunta regionale». L'Amministrazione regionale va intesa, secondo me, in senso collegiale: significa, cioè, «Giunta regionale».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Già l'onorevole Gardu ha chiarito le questioni relative a questo articolo. Siccome è nell'articolo successivo — di cui si propone la soppressione in seguito al pronunciato della Corte Costituzionale — che si parla esplicitamente della nomina di segretari, bene ha fatto l'Assessore Gardu a proporre l'integrazione.

Quanto al dubbio di Castaldi, a me pare evidente che «Amministrazione regionale» significhi «Giunta regionale». Comunque anche qui, se si vuole, si può parlare di «Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo».

CASTALDI (D.C.). Molto bene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Sono d'accordo su tutto per questo articolo, tranne che sulla parte della richiesta del parere del Commissariato per il turismo, che non mi sembra assolutamente necessario. D'altra parte, se la richiesta di tale parere potrà, in linea di fatto, essere opportuna, non mi pare che debba essere consacrata in legge. Un tale parere potrebbe, in certo qual modo, anche se non vincolante, influire sulla deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Dessanay, se insiste, la prego di formulare la sua proposta in un emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Io sono per il mantenimento del testo: il Commissariato per il turismo deve dare un parere puramente consultivo: l'Assessore e la Giunta rimarranno sempre liberissimi di seguirlo o no.

Comunque, mi fa notare l'onorevole Serra che nelle Norme di attuazione del Trentino-Alto Adige, all'articolo 4 si dice: «Alla nomina dei Presidenti degli Enti provinciali per il turismo la Giunta regionale provvede sentito il Commissariato per il turismo». E' un grave errore quello di creare compartimenti stagni; ce ne sono già troppi nell'Amministrazione italiana. Qui, ripeto, non si tratta di un vincolo per l'Amministrazione regionale, di una *capitis deminutio*; anzi, il fatto che si tratti di un parere meramente consultivo, riafferma la superiorità dell'Amministrazione regionale rispetto all'organo statale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta sulla proposta Dessanay?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. E' esatto ciò che ha detto l'onorevole Castaldi: si tratta di un parere puramente consultivo che l'Amministrazione può seguire o non seguire, a suo criterio.

Inoltre, una disposizione uguale è contenuta non soltanto nelle Norme di attuazione dello Statuto dell'Alto Adige, ma anche in quelle dello Statuto siciliano, che all'articolo 6 reca testualmente: «I provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei Segretari degli Enti provinciali per il turismo sono adottati dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo». Ed è proprio per non creare compartimenti stagni — in Italia ce ne sono già troppi, diceva giustamente l'onorevole Castaldi — si chiede l'approvazione del testo così come risulta dagli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Gli argomenti dell'onorevole Castaldi e dell'onorevole Gardu non mi hanno persuaso. Piuttosto un altro argomento, che mi è stato suggerito or ora, potrebbe

realmente rendere inutile il mio emendamento: cioè quello che i segretari provinciali per il turismo di nomina dell'Amministrazione regionale dovrebbero assolvere anche funzioni di ordine nazionale. Questo renderebbe certamente opportuno, prima della nomina, il parere del Commissariato per il turismo. E' per questa ragione che io rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Benissimo. Metto in votazione anzitutto l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto poi in votazione l'emendamento aggiuntivo Gardu-Deriu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

ZUCCA (P.S.I.). Si intende approvata anche la formula: «Su proposta dell'Assessore»?

PRESIDENTE. Sì, d'accordo: «la Giunta regionale su proposta dell'Assessore».

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

I Segretari degli Enti provinciali per il turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale, sentito il Commissariato per il turismo, di preferenza fra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni.

Ogni provvedimento relativo al loro stato giuridico ed economico è comunicato dall'Amministrazione regionale al Commissariato per il turismo.

Nulla è innovato, circa la facoltà del Commissariato per il turismo di provvedere, per esigenze di servizio e d'intesa con l'Amministrazione regionale, al trasferimento fuori della Regione dei segretari degli Enti provinciali per il turismo, per i segretari iscritti nel ruolo nazionale.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Serra ha presentato un emendamento soppressivo totale.

Qual'è il parere della Giunta?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo Serra all'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

Ai fini del coordinamento sul piano nazionale, i programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale o provinciale sono tempestivamente comunicati al Commissariato per il turismo per il parere.

PRESIDENTE. A questo articolo hanno presentato un emendamento gli onorevoli Gardu e Deriu, di cui do lettura: «Sopprimere le parole "o provinciale"; aggiungere il seguente comma: "i programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale o interregionale di iniziativa statale che debbano svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Commissariato per il turismo sentita l'Amministrazione regionale"».

L'onorevole Gardu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Una disposizione analoga a quella prevista nell'articolo in esame è contenuta nelle Norme di attuazione dello Statuto Trentino Alto Adige, non in quelle della Sicilia; e se ne spiega facilmente la ragione: nel Trentino-Alto Adige le Province hanno una loro particolare fisionomia istituzionale, il che non è in Sicilia e in Sardegna. Peraltro, anche a prescindere da tale motivo prettamente giuridico, è da osservare, infatti, che un parere del Commissariato per il turismo per una manifestazione provinciale (poniamo la festa di San Costantino in Sedilo e di Nostra Signora dei Martiri in Fonni) è davvero eccessivo.

Quanto alla parte aggiuntiva del mio emendamento, essa risponde allo scopo di non veder estromessa la Regione da quelle manifestazioni che, pur essendo organizzate e finanziate dagli organi dello Stato, si svolgono nel territorio dell'Isola. Una norma di contenuto sostanzialmente identico è contenuta nelle Norme di attuazione dello Statuto siciliano.

PRESIDENTE. Qual'è il suo parere, onorevole Serra?

SERRA (D.C.), relatore. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, quella soppressiva, condivido in pieno i concetti illustrati dall'onorevole Gardu. Quanto alla parte aggiuntiva, se ne condivido lo scopo sostanziale, debbo però fare alcuni rilievi.

La formulazione di cui trattasi («I programmi... sono approvati dal Commissariato per il turismo sentita l'Amministrazione regionale») è tratta da Norme di attuazione e può ben essere adoperata dallo Stato che, ovviamente, ha piena competenza sui propri organi. Non possiamo, però, noi, legislatori regionali, adoperare l'identica formula. Noi dovremmo capovolgere l'impostazione: «L'Amministrazione regionale esprime parere...» eccetera. Io formulerei il comma così, press'a poco: «I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale o interregionale di iniziativa statale che debbano svolgersi nel territorio della Regione, approvati dal Commissariato per il turismo, sono formulati di intesa con l'Amministrazione regionale».

Insomma, dobbiamo mettere in evidenza esclusivamente ciò che è questione della Regione, non dello Stato...

ASQUER (P.S.I.). Io direi: «I programmi sono formulati d'accordo con l'Amministrazione regionale».

SERRA (D.C.), relatore. D'accordo. Si deve parlare di formulazione non di approvazione. Se il Presidente vorrà sospendere la discussione di questo articolo, nel frattempo troveremo la formula migliore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Comunque si voglia aggirare la difficoltà, a me pare che si cada nella incostituzionalità. In sostanza, la Regione vuol dettare una norma obbligatoria per il Commissariato al turismo, il che non ci è assolutamente consentito. Abbiamo, sì, il diritto morale e politico a che lo Stato includa nelle sue norme una tale disposizione — e lo Stato certamente non farà difficoltà — ma l'Ente Regione non può, senza violare la Costituzione, prescrivere al Commissariato per il turismo, organo dello Stato, l'obbligo di sentire la Regione stessa.

L'onorevole Serra ben ha capito la difficoltà e ha creduto di mascherarla con la formula da lui preposta, ma l'illegittimità sussiste ugualmente e provocherebbe il rinvio della legge.

In conclusione, poichè non si tratta di questione di rilievo, sarei del parere di lasciare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Onorevole Gardu, lei insiste sulla parte aggiuntiva del suo emendamento?

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Sia detto subito ben chiaro che, se l'onorevole Castaldi ha ragione, il suo rilievo non deve essere fatto solo per questo articolo, ma per un notevole numero di altre norme di questa proposta di legge. E se sovvertiamo l'impostazione di tutte le norme di questo tipo, impegnando solo la Regione, temo che non si approdi a nulla ugualmente, poichè il dubbio in questione sussisterebbe sempre, potendosi sempre sostenere che si tratta di disposizioni di attuazione statutaria e non di materia di competenza regionale.

Tutto sommato, a me pare opportuno adottare una formula del tipo proposto dall'onorevole Serra, sostenendo la nostra competenza e, al limite, tirando in ballo l'articolo 26 bis, ove è detto che «per l'attuazione delle disposizioni della presente legge l'Amministrazione regionale provvederà d'intesa con i competenti organi dello Stato».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). E' ben vero che oc-

corre un coordinamento tra Stato e Regione, ma è anche vero che si tratta di materia di nostra competenza esclusiva; perciò, qualunque iniziativa turistica, quando vien presa nel territorio della Regione, non può prescindere assolutamente dalla Regione stessa. E', questo, il principio che bisogna tenere ben fermo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Pare anche a me che la competenza primaria attribuita alla Regione in materia di turismo dallo Statuto regionale implichi il potere di interferire normativamente e amministrativamente su tutte le manifestazioni turistiche che comunque si svolgano nel territorio della Regione Sarda. Naturalmente non possiamo trascurare, per l'esperienza ripetutamente fatta, il fondato rischio che una norma di questo genere possa insospettire la ipersensibilità gelosa, talvolta patologica, degli organi centrali, soprattutto della burocrazia centrale. Dunque, la soluzione suggerita dal collega Serra potrebbe essere accolta press'a poco in questi termini: «I programmi la cui approvazione è attribuita alla competenza dell'Alto Commissariato per il Turismo» (una norma di questo genere abbiamo altre volte approvato nella nostra legislazione: vedi, ad esempio, legge sulla carta geologica) «sono formulati d'intesa con la Regione». Statuiamo così un obbligo esplicito: nella Regione Sarda, lo Stato non può organizzare niente in materia di turismo senza aver sentito la Regione stessa; obbligo che noi possiamo sancire in base alla competenza che ci è riconosciuta dallo Statuto.

D'altronde, sembra anche opportuno, trattandosi di manifestazioni di iniziativa statale, che i relativi programmi abbiano appunto l'approvazione dell'organo statale che le promuove, pur non potendo in nessun caso attuarsi in Sardegna senza il preventivo parere della Regione.

Questo è, mi pare, un modo per aggirare la difficoltà. In conclusione, io sarei del parere di approvare l'emendamento; in via subordinata, unicamente per ragioni di opportunità, potrebbe essere adottata la formula suggerita dal collega Serra.

PRESIDENTE. Secondo la proposta dell'onorevole Serra la parte aggiuntiva dell'emendamento Gardu-Deriu è stata così trasformata: «Spetta all'Assessorato per il Turismo esprimere il parere circa i programmi e le manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale di iniziativa statale che debbano svolgersi nel territorio della Regione».

Metto anzitutto in votazione la parte soppressiva dell'emendamento: «Sopprimere le parole "o provinciale"». Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto quindi in votazione la restante parte dell'articolo 7. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione la parte aggiuntiva dell'emendamento Gardu-Deriu. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, Segretario:

Art. 8

L'Ente Sardo Industrie Turistiche, istituito con legge regionale 22 novembre 1950, numero 62, collabora con l'Ente Nazionale Industrie Turistiche nello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultimo per quanto di interesse della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Si applicano nella Regione i criteri che le leggi della Repubblica prescrivono per la determinazione delle classifiche alberghiere e le disposizioni a carattere nazionale in materia di tariffe alberghiere.

Le deliberazioni degli Enti provinciali per il turismo in materia di classifica e tariffe alberghiere sono impugnabili con ricorso al Commissariato per il turismo nei modi e nei termini previsti dal R. D. L. 18 gennaio 1937, numero 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, numero 2651.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gardu e Deriu hanno proposto un emendamento anche a questo articolo: «Dopo le parole "sono impugnabili con ricorso", in luogo di "al Commissariato per il turismo" dire "all'Amministrazione regionale, che decide d'intesa col Commissariato per il turismo"».

L'onorevole Gardu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GARDU (D. C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Questo emendamento è originato dall'opportunità che la materia delle tariffe e delle classifiche alberghiere sia coordinata non soltanto in sede nazionale, ma anche in quella regionale. Secondo la formulazione della Commissione, il coordinamento in sede nazionale era rispettato, perchè i ricorsi erano decisi dal Commissariato per il Turismo; ma non era salva la esigenza del coordinamento della materia in sede regionale, in quanto l'Amministrazione poteva soltanto aver voce in capitolo attraverso il controllo esercitato sugli Enti provinciali per il Turismo.

Con l'emendamento Deriu - Gardu sono soddisfatti entrambi i requisiti: «coordinamento in sede regionale», perchè è l'Amministrazione regionale che decide i ricorsi, e «coordinamento in sede nazionale», perchè le decisioni avvengono «d'intesa col Commissariato per il Turismo».

Capisco che, così, si cade ancora nella difficoltà che ho prospettato a proposito dell'articolo 7; ma, d'altra parte, è una norma che ha trovato accoglimento pieno nelle Norme di attuazione dello Statuto siciliano e dello Statuto per il Trentino - Alto Adige.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D. C.). Io sono per il manteni-

mento del testo. Qui si tratta di materia strettamente tecnica, in cui non è minimamente in giuoco nè l'onore nè la politica della Regione. Viceversa, è di estrema importanza che i turisti possano contare su una uniformità di indirizzo in tutta Italia, che sappiano, per esempio, che la seconda categoria classifica gli stessi alberghi a Roma come a Milano, in Calabria come in Sardegna.

Ci sono delle materie in cui la standardizzazione dà un vantaggio maggiore della stessa perfezione tecnica. Per esempio, in Sardegna molte ditte producono vermut, tutti buoni, ma tutti diversi fra loro: si guadagnerebbe di più anche con prodotti meno buoni, ma, come i vermut piemontesi, tutti dello stesso tipo; ci vogliono prodotti standard, come quelli Cirio, in modo che il consumatore in tutto il mondo si orienti nella scelta della merce di suo gusto.

La Commissione ha adottato a ragion veduta il testo in esame, ritenendo che in questa materia tecnica di classificazione alberghiera, ci debba essere una uniformità nazionale. Il turista deve sapere che la Sardegna fa parte dell'Italia anche turisticamente, e non deve trovarsi esposto a sorprese magari favorevoli. Le tariffe devono essere sempre le stesse; e, trattandosi di materia tecnica, è inutile far perdere tempo alla Giunta, che deve discutere tante e più gravi materie, obbligandola a discutere questioni puramente tecniche che il Commissariato per il Turismo può risolvere certamente altrettanto bene.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D. C.), relatore. Mi pare che, per avere un orientamento sicuro, preciso, e in senso giuridico e in senso pratico, occorra richiarsi a ciò che è il vigente ordinamento in materia di classifiche e tariffe alberghiere. Classificare vuol dire dividere in categorie: alberghi, locande, ristoranti, alberghi extra-lusso, lusso, di prima, seconda, terza categoria e via dicendo — sto solo esemplificando —. Bene, cosa avviene oggi? Avviene che periodicamente — non ricordo con precisione ogni quanto tempo — gli Enti provinciali per il Turismo manda-

no dei moduli a tutti gli esercenti, nei quali moduli devono essere indicati tutti gli elementi necessari ai fini della classifica: camere, docce, bagni, hall, eccetera, eccetera. In base a questi elementi, l'Ente provinciale per il turismo propone all'Alto Commissariato per il turismo, le classifiche di cui trattasi, che devono essere fatte secondo i criteri nazionali. Quindi, ha ben ragione in un senso il collega Castaldi quando dice che questi criteri è bene che valgano anche per la Sardegna; ma, — rispondo io — cosa osta a che la Giunta regionale e gli Enti provinciali al turismo della Sardegna si adeguino a quelle che sono le caratteristiche e gli indirizzi nazionali? Nulla, ovviamente.

La seconda parte dell'articolo, nel testo del proponente, statuiva che le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le classifiche alberghiere potevano essere impugnate con ricorso al Commissariato per il Turismo. Giustamente in Commissione è stato rilevato che la norma era da respingere, poichè il suo accoglimento avrebbe significato menomare il prestigio della Regione. Io approvo quanto ha deciso la Commissione: la sostituzione di "Giunta regionale" con "Enti provinciali per il turismo" è stata quanto mai opportuna. Ora — e questo è il fatto rilevante — con tale modifica si è determinata, *ope legis*, una delega, perchè ci si è spogliati di un potere proprio della Regione, per delegarlo agli Enti provinciali per il turismo. E sta bene, questo è possibile, perchè una delega può essere statuita anche con legge, è pacifico; ma non è questo il punto: il collega Castaldi, pur essendo giusta la esigenza da lui prospettata, ha torto quando — scusate la frase — si strappa le vesti dicendo che non verrebbero così rispettati gli indirizzi generali...

CASTALDI (D. C.). Non ho detto questo. Ho detto che è inutile far perdere tempo alla Giunta, per poi adeguarsi al parere del Commissariato.

SERRA (D. C.), *relatore*. L'emendamento Gardu dice, sì, "sono impugnabili con ricorso alla Giunta regionale", ma aggiunge "che decide d'intesa col Commissariato al turismo". Non,

badate, "sentito", ma "d'intesa", il che significa che il parere del Commissariato al Turismo è vincolante.

In conclusione, con la formulazione proposta si mantiene in pieno alla Regione il potere in materia, e vengono nel contempo rispettate le giuste preoccupazioni espresse dal collega Castaldi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D. C.). Sono d'accordo con l'emendamento dell'Assessore Gardu, con una riserva: mi pare assai difficile che, stabilendosi questa particolarissima forma di giurisdizione amministrativa, possa poi in fatto ottenersi sempre una decisione, essendosi previsto un accordo fra due giudici. Mi pare una previsione un po'... ardua. Io credo che, anzichè "decidere d'intesa", sarebbe più opportuna la formula "sentito il Commissariato del turismo". Perchè contare su una ipotetica concordanza di vedute, dal momento che viene eletto al rango di giudice anche il Commissariato in questa particolare forma di giurisdizione amministrativa....

GARDU (D. C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Mancherebbe il requisito del coordinamento in campo nazionale.

DE MAGISTRIS (D. C.). Ma "d'intesa" implica una uniformità di volontà e mi pare eccessivo...

GARDU (D. C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Una norma uguale vale per la Sicilia, e ha dato buoni risultati.

DE MAGISTRIS (D. C.). Beati loro che riescono sempre a trovarsi d'accordo! A me pare un po' difficile. Io non vedo perchè non si possa prevedere un parere obbligatorio, ma non vincolante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D. C.). Io trovo che ha ragione

l'onorevole De Magistris. Col dire "d'intesa", praticamente rimarremmo obbligati a seguire il parere del Commissariato del turismo, e dunque più che mai non vedo il motivo di appesantire le sedute di Giunta — che, ripeto, sono già troppo pesanti e devono esser dedicate ai gravi problemi della Sardegna, non a queste quisquillie secondarie —. Ha ragione De Magistris. «Sentito il parere» è formula più opportuna e più pratica. La Giunta deve poter decidere da sola, altrimenti praticamente in certi casi non si potrà concludere niente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P. C. I.). Io sono del parere che non risponda praticamente a realtà la preoccupazione che si aggiunga, a causa di questi ricorsi, un gran sovraccarico di lavoro alla Giunta regionale...

CASTALDI (D. C.). Molti altri problemi devono essere discussi.

DESSANAY (P. C. I.). Io parlo di questo, naturalmente.

Io non credo che sia opportuna la rinuncia proposta dall'onorevole Castaldi. Peraltro, mi trovo d'accordo, più che con l'emendamento dell'Assessore Gardu, con quello or ora proposto dall'onorevole De Magistris. Noi abbiamo fatto esperienza di questa formula, e l'abbiamo fatta proprio in sede di Commissione paritetica, constatando purtroppo che quando c'è questa parola "intesa", il cui significato giuridico è chiaro, si finisce in fatto, o per non decidere — procrastinando *sine die* la soluzione di quei problemi —, o per dover subire la volontà del più forte, dello Stato. E' questa la ragione per cui io preferisco la formula "sentito il Commissariato per il Turismo".

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

GARDU (D. C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Come ho già detto, le esigenze

da far salve sono due: coordinamento in sede regionale e coordinamento in sede nazionale; con la formulazione proposta ora dai colleghi De Magistris e Dessanay, si fa salvo il solo coordinamento in sede regionale. Con la proposta mia e del collega Deriu si fan salve entrambe.

Dirò di più: se alla formula «d'intesa» sostituiamo l'altra «sentito il parere», rischiamo di vederci rinviata la legge. Io so che il corrispondente articolo 4 delle Norme di attuazione dello Statuto siciliano è stato discusso assai prima di arrivare al suo definitivo testo, che è — mi rivolgo specialmente al collega De Magistris — il seguente: «I provvedimenti in materia di classifica e tariffe alberghiere e quelli concernenti l'applicazione delle norme sul vincolo alberghiero di cui al regio decreto... [eccetera]... sono adottati dall'Amministrazione regionale d'intesa con il Commissariato per il turismo». Ma, insomma, davvero credete che sia difficile trovare un'intesa su un ricorso per questioni del genere? Ma è la cosa più semplice e più facile del mondo! L'intesa non implica certo una discussione di ore ed ore; significa soltanto l'adozione di un criterio, di un metro comune.

PRESIDENTE. Alla frase «d'intesa col Commissariato per il turismo» l'onorevole De Magistris propone che si sostituisca la frase «sentito il Commissariato per il turismo».

Metto anzitutto in votazione l'emendamento De Magistris, che è un emendamento all'emendamento Gardu-Deriu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Gardu-Deriu con la modifica testè approvata. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione la restante parte dell'articolo 9. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, Segretario:

Art. 10

Si applicano nella Regione le disposizioni contenute nelle leggi della Repubblica in materia di vincolo alberghiero.

Sono esercitate dall'Amministrazione regionale le attribuzioni ed i poteri conferiti al Commissariato per il turismo dal R.D.L. 2 gennaio 1936, numero 274 e successive modificazioni.

Le deliberazioni della Giunta regionale sono comunicate al Commissariato per il turismo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 bis, proposto dall'onorevole Serra.

BERNARD, Segretario:

Art. 10 bis

Sono esercitate dall'Amministrazione regionale le attribuzioni spettanti in base alle vigenti disposizioni allo Stato, in materia di riconoscimento e classifica di dispensa di costituzione e di revoca del riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

PRESIDENTE. A questo articolo proposto dall'onorevole Serra sono stati presentati degli emendamenti dagli onorevoli Gardu e Deriu. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Dopo "dispensa di costituzione" aggiungere "in azienda separata"».

«Aggiungere in fine "su parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura, soggiorno e turismo».

I provvedimenti adottati in materia sono comunicati al Ministero dell'interno e al Commissariato per il turismo».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.), relatore. Nelle Norme di at-

tuazione del Trentino-Alto Adige e della Sicilia esiste una regolamentazione specifica anche per le aziende (autonome o no) di stazioni di cura, soggiorno e turismo. E' una materia che, se interessa soprattutto il Trentino-Alto Adige, è ovvio, e la Sicilia, non può lasciare indifferente la Sardegna, in cui esistono molte possibilità naturali del genere: Terme di Fordongianus, di S'Acqua Cotta, di San Saturnino, Casteldoria, eccetera. La materia è stata già in parte considerata in un progetto di legge di iniziativa dell'Assessorato del turismo, progetto il cui esame in Commissione credo sia esaurito.

Quando fu presentata la mia proposta, la iniziativa in questione non era stata ancora concretata; e fu per questa ragione che ci parve opportuno, dato lo sviluppo che stavano prendendo talune attività (Pro Loco, stazioni di soggiorno, di cura, eccetera), affrettare l'approvazione di talune norme fondamentali, che sono poi quelle in discussione in questo momento.

La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito, ed a me pare opportuno adottare quelle formulazioni che sono state dalla Corte stessa riconosciute legittime per il Trentino-Alto Adige.

Quanto agli emendamenti Gardu — ne parlo ora per non intervenire una seconda volta —, dirò che essi migliorano la norma da me proposta, poichè puntualizzano la posizione giuridica di queste aziende, autonome o comunali che siano, e, per la parte aggiuntiva, tengono conto giustamente del parere della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Gardu ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Alla sintetica e convincente illustrazione del collega Serra devo aggiungere solo pochi rilievi.

Innanzitutto, dopo la parola «classifica» occorre una virgola, ed il motivo è chiaro. In secondo luogo, rilevo che le aziende di soggiorno, cura e turismo, come norma debbono essere costituite in aziende autonome, tranne che in casi eccezionali nei quali si parla, con termine tec-

nico-legale, di «dispensa di costituzione in aziende separate». E' questo il motivo del primo emendamento, che anche il relatore ha riconosciuto necessario.

Quanto al secondo emendamento, ci è parso necessario sentire il parere del Consiglio centrale per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, non per rimarcare una qualunque nostra posizione presso tale Consiglio, ma perchè è in questo organo che sono aggiornati gli elenchi delle aziende autonome di cura di tutta Italia, ed è in esso che, inoltre, si compilano i dati statistici relativi. E' per l'accennata necessità di coordinamento anche in sede nazionale che è giusto che sia sentito il parere di questo organo prettamente tecnico.

In definitiva, il mio emendamento implica, peraltro, la non approvazione dell'articolo 10 *quater* proposto dal collega Serra; non ha, insomma, altro scopo che quello di abbreviare e rendere più omogenea la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Chiedo ancora una volta che si chiarisca se per l'Amministrazione regionale si deve intendere la Giunta o l'Assessore. Occorre chiarire, perchè ho l'impressione che la Corte dei Conti non lascerà passare i provvedimenti dell'Assessorato.

PRESIDENTE. Onorevole Gardu, vuol chiarire il dubbio dell'onorevole Castaldi?

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Io parlerei di «Giunta regionale». Si tratta di atti impegnativi: revoche, eccetera...

CASTALDI (D.C.). Allora bisogna evitare gli equivoci.

GARDU (D.C.), *Assessore ai trasporti, viabilità e turismo*. Mi pare siamo rimasti d'accordo — per lo meno, di tacito accordo — che le formule di cui trattasi sarebbero state precisate in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione il primo emendamento Gardu-Deriu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il primo comma del secondo emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione il secondo comma del secondo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 *ter*, proposto dall'onorevole Serra.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10 *ter*

L'Amministrazione regionale provvede alla nomina dei presidenti e dei componenti dei comitati amministrativi delle aziende di cura, soggiorno e turismo, allo scioglimento dei comitati stessi, nonché alla nomina di commissari straordinari.

PRESIDENTE. A questo articolo gli Assessori Gardu e Deriu hanno presentato un emendamento aggiuntivo: «Alla fine dire "dandone comunicazione al Commissariato per il turismo"». Si rende così superfluo l'articolo 10 *quater* proposto dall'onorevole Serra.

L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare l'articolo 10 *ter*.

SERRA (D.C.), *relatore*. Rinuncio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Gardu-Deriu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10 *quinquies*, proposto dagli Assessori Gardu e Deriu.

BERNARD, Segretario:

Art. 10 *quinquies*

L'Assessore regionale per il turismo o un suo delegato partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio centrale del turismo nelle questioni che interessano la Regione Sarda.

PRESIDENTE. L'onorevole Gardu ha facoltà di illustrare questo articolo.

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Questo articolo aggiuntivo è dettato da motivi evidenti di prestigio. Una norma pressochè identica, nella sostanza, è contenuta anche nello Statuto siciliano.

D'altra parte, è giusto che l'Assessore competente della Regione Sarda sia presente a Roma presso la Commissione e il Consiglio centrale del turismo quando si discute di questioni, di pratiche che interessano la Regione Sarda.

Anche a proposito delle norme che sto illustrando c'è qualche difficoltà, ma, d'altra parte, l'articolo 26 *bis*, del quale chiederò adesso l'inserzione in questa legge, potrebbe ovviare a tale difficoltà.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), relatore. Proporrei di adottare la seguente formulazione: «Nelle questioni che interessano la Regione [senza parlare di riunioni] trattate davanti o presso il Consiglio centrale del turismo, la Regione è rappresentata dall'Assessore al turismo o da un suo delegato». E' un modo di aggirare l'eventuale ostacolo della illegittimità, trattandosi di riunioni di un organo statale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). La proposta Serra non aggira nessun ostacolo, ma pone la questione in termini totalmente differenti. La formulazione Gardu statuisce il diritto della Regione di essere rappresentata, mentre quella Serra si limita a determinare il rappresentante, col risultato che la Regione finirebbe per non esser mai chiamata alle riunioni in questione, poichè la chiamata, l'invito — chiamatelo come volete — rimarrebbe una mera graziosa facoltà del Commissariato al turismo.

Per tali ragioni, a me pare giusta la formula proposta dall'onorevole Gardu. Non è vero che essa sia illegittima: direi che noi abbiamo in proposito una competenza statutaria...

DEL RIO (D.C.). No. L'articolo 47 dello Statuto si riferisce soltanto all'intervento del Presidente della Giunta nelle sedute del Consiglio dei Ministri.

DESSANAY (P.C.I.). Benissimo. La norma in esame non è che una applicazione particolare di quel preciso articolo statutario, nel quale in sostanza si dice che ogni qualvolta vi siano in giuoco interessi della Regione, questa ha diritto di essere rappresentata.

PRESIDENTE. Leggo la nuova formulazione dell'articolo 10 *quinquies* secondo una proposta Serra-Falchi: «Nelle questioni che interessano la Regione nel Consiglio centrale del turismo, la Regione stessa è rappresentata dall'Assessore al turismo o da un suo delegato».

Onorevole Gardu, qual'è il suo parere?

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Accetto la nuova formulazione. La difficoltà prospettata era da me conosciuta, e ne ho parlato già in via generale. Se la nuova formulazione può servire a superare i dubbi, essa ha la mia approvazione.

PRESIDENTE. Quindi lei ritira il suo emendamento, onorevole Gardu?

GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Senz'altro.

II LEGISLATURA

CCCCXLIX SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10 *quinquies* nella formulazione proposta dagli onorevoli Serra e Falchi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Vi è poi l'articolo 26 *bis*. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

Disposizione finale.

Art. 26 bis

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge l'Amministrazione provvederà d'intesa con i competenti organi dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul provvedimento di legge dal titolo: «Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al turismo e all'industria alberghiera».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Preclamo l'esito della votazione:

presenti	37
votanti	36
maggioranza	19
favorevoli	31
contrari	5
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Borghero - Brotzu - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Desanay - Falchi Pierina - Fancello - Floris - Frau - Gardu - Ibba - Lay - Manca - Marras - Masia - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Sassu - Serra - Spano - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. La discussione proseguirà alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956